

VERBALE DI ACCORDO SULLA PAUSA PRANZO

Pausa Pranzo

Area di intervento: flessibilità organizzativa (B)

Rif. Sgravio contributivo ex D.Lgs. 80/2015, D.I. 12 settembre 2017;

Circolare INPS 163 del 3 novembre 2017

Il 26 gennaio 2018 alle ore 16:30 a Bagno a Ripoli, presso la sede della Federazione Toscana BCC, si sono riunite:

- Banca CRAS – Credito Cooperativo Toscano –Siena-, di seguito “Banca CRAS”, in persona del Direttore Generale, Umberto Giubboni, del Vice Direttore Generale, Nicolò Nociforo e della responsabile della Direzione Risorse Umane, Silvia Ferrari;
- FABI (di seguito “Sindacato”), rappresentata dai Dirigenti Paolo Cerrone, Antonio Fulceri e Filomena De Felice;
- FIRST-CISL (di seguito “Sindacato”), rappresentata dai Dirigenti Francesca Manetti, Nicola Spinetti, Pierluigi Bordoni e Simone Gorini;
- FISAC-CGIL (di seguito “Sindacato”), rappresentata dai Dirigenti Cristina Pascucci e Alessandro Di Placido;
- UIL.CA (di seguito “Sindacato”), rappresentato dal Dirigente Elisabetta Castiglioni

premessi che:

- è intenzione comune della Banca CRAS e del Sindacato individuare soluzioni congiunte che consentano l'adozione di politiche volte alla valorizzazione delle risorse in servizio mediante il bilanciamento del rapporto tra “tempo lavoro” e tempo dedicato alla vita privata e familiare;
- il 28 febbraio 2017 le parti hanno sottoscritto un'intesa in cui è stata prevista e normata la facoltà per i dipendenti di optare per la fruizione, per un massimo di 50 giornate annue e per non più di una settimana consecutiva, di un intervallo per la colazione di 30 minuti;
- in data 13 giugno 2017 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 la Legge 22 maggio 2017, n. 81 inerente a “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”;
- in data 12 settembre 2017 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze che dà attuazione all'articolo 25 del D. Lgs. 80/2015, con cui è stato previsto, in via sperimentale per il triennio 2016-2018, un apposito stanziamento per favorire la stipula di contratti di secondo livello con cui introdurre o migliorare la conciliazione tra vita professionale e privata.
- le Parti hanno valutato positivamente le sopravvenute previsioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (art. 32 del D. Lgs. N. 151/2001, così come novellato dal D. Lgs. N. 80/2015) ed hanno confermato la volontà di valorizzare ulteriormente iniziative di solidarietà sociale e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- è intenzione delle parti, valutato positivamente il primo periodo di applicazione di tale intesa, rinnovarla per un ulteriore anno;


si conviene quanto segue:


1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. dal 01 marzo 2018, viene concessa ai dipendenti nel limite di una risorsa con riferimento alle unità organizzative con organico (da intendersi quale numero di addetti, compreso il Responsabile, assegnati, in base all'organigramma, all'unità organizzativa) minore o pari a 4 risorse e di due risorse per le unità


organizzative con organico numericamente superiore - la facoltà di optare per la fruizione, per un massimo di 55 giornate individuali annue (periodo 01/03/2018 - 28/02/2019) e per non più di una settimana consecutiva di un intervallo per il pranzo di 30 minuti. In tal caso, limitatamente alle giornate optate, la durata dell'intervallo per il pranzo è fissata in mezz'ora, ai sensi dell'art. 123 CCNL, con uscita dal luogo di lavoro alle 14:00 e rientro alle 14.30. La riduzione della pausa vale anche per il recupero della flessibilità e spostamento d'orario di 30 minuti. Resto inteso che, in caso di richiesta plurima per la medesima giornata, viene privilegiato il dipendente che non beneficia di flessibilità/spostamento di orario. In casi diversi, ove non sia esauriente tale criterio, vengono privilegiati, in ordine di priorità: a) il maggior numero di figli di età inferiore ai 14 anni; b) la minore età del figlio; c) la maggiore anzianità di servizio complessivamente maturata nel Movimento del Credito Cooperativo. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 42 del CSLL e dal punto 9 dell'accordo sindacale di fusione del 20/4/2016;


3. l'opzione deve essere esercitata, con apposita richiesta scritta al responsabile dell'unità organizzativa di appartenenza, il giovedì della settimana precedente ed è valevole per i giorni della settimana successiva indicati dal dipendente;
4. il responsabile dell'unità produttiva/organizzativa, compatibilmente con le esigenze organizzative della BCC, comunica il venerdì agli interessati e all'ufficio del personale, chi effettuerà l'intervallo di 30 minuti nella settimana successiva. Resta intesa la facoltà del Responsabile della unità produttiva/organizzativa di non accogliere la richiesta di riduzione dell'intervallo del pranzo come di sopra descritta, al fine di garantire la necessaria continuità operativa;
5. la scelta dell'opzione relativa alla durata dell'intervallo sarà regolata dalla marcatura del *badge*. I dipendenti che effettuano l'intervallo di 30 minuti dovranno "passare" giornalmente il proprio *badge* nel lettore all'inizio della prestazione lavorativa "entrata", all'inizio dell'intervallo per colazione "uscita", al rientro dell'intervallo per colazione "entrata", ed al termine della prestazione lavorativa "uscita", realizzando così numero 4 marcature. I quadri direttivi continueranno a effettuare le due timbrature giornaliere (in entrata e in uscita);
6. non è ammessa, di norma, l'effettuazione di prestazioni lavorative aggiuntive e/o di lavoro straordinario nelle giornate in cui sia stata scelta l'opzione della pausa pranzo di mezz'ora; eventuali deroghe dovranno essere autorizzate dal Direttore Generale o dalla funzione da questa delegata;
7. La presente intesa ha durata annuale (1/03/2018-28/02/2019). Le parti si incontreranno entro il mese di maggio 2018 per effettuare una verifica congiunta sull'applicazione del presente accordo nonché valutare eventuali modifiche da apportare all'impianto dell'accordo medesimo;
8. la BCC renderà alle RSA costituite un'informativa sull'utilizzo dello strumento normato dal presente accordo.


Letto, approvato e sottoscritto.


Banca CRAS - Credito Cooperativo


FABI


FIRST-CISL


FISAC-CGIL


UILCA